

CIRCOLARE n. 57 del 12 aprile 2023

Prot. n. 317 GRG/bf

OGGETTO: **Publicato in Gazzetta Ufficiale il DM MIMIT 3 marzo 2023 – Modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione delle bollette**

Le imprese interessate ad aderire a un piano di **rateizzazione** di una parte degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale **per i consumi effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023**, dovranno presentare **un'istanza** all'attuale fornitore:

- **entro 15 giorni dall'emissione della bolletta;**
- **ovvero, per le bollette scadute, entro il 26.04.2023.**

Il piano di rateizzazione (max 36 rate mensili) sarà offerto alle condizioni che si attivi una specifica garanzia SACE e si stipuli una polizza assicurativa a copertura dell'intero credito rateizzato.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

È stato pubblicato, ieri sera nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2023, il Decreto 3 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante "*modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale*" (allegato) in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 176/2022, c.d. "*Aiuti-quater*", conv. con modif. dalla L. n. 6/2023 (circolari Fipec n. 13/2023 e n. 174/2022).

Come si ricorderà, la norma sopra citata ha riconosciuto la facoltà per le imprese, con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di **richiedere la rateizzazione degli importi** dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) **eccedenti l'importo medio contabilizzato**, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023**.

A tal proposito, i fornitori sono obbligati a riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di richiedere tale rateizzazione, indicando i tempi e le modalità per presentare l'istanza. È bene sottolineare che, dinanzi alla richiesta delle imprese e alle condizioni che si espliciteranno nel prosieguo, i fornitori saranno tenuti a presentare un'offerta di rateizzazione.

Giova altresì precisare che l'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022 (art. 1, del D.L. "*Aiuti-quater*") e per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1, D.L. "*Aiuti-ter*").

Il provvedimento in oggetto (art. 2) prevede che le imprese interessate ad ottenere la rateizzazione debbano **presentare istanza** all'attuale fornitore a mezzo PEC o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore:

- **entro 15 giorni dall'emissione della bolletta;**

- ovvero, per le bollette scadute (alla data del 3 marzo 2023), **entro il prossimo 26 aprile** (vale a dire entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM).

In caso di cambio fornitore tra il periodo di riferimento e quello per cui si richiede la rateizzazione, dovrà essere l'attuale fornitore a verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo le relative informazioni dai precedenti fornitori (art. 2, comma 3).

I richiedenti dovranno allegare all'istanza:

- copia delle bollette del periodo di riferimento (art. 2, comma 3);
- una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE (art. 2, comma 4, lett. a). Sul punto è bene ricordare che la norma primaria prevede che al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. sia autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall'accoglimento dell'istanza (art. 2, comma 4, lett. b). Tale dichiarazione dovrà altresì contenere un'apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale relativi al quarto trimestre 2022 (art. 4, comma 8).

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il fornitore è tenuto a proporre all'impresa un piano di rateizzazione con espressa indicazione (i) dell'ammontare degli importi dovuti, (ii) dell'entità del tasso d'interesse eventualmente applicato, che non potrà superare il saggio d'interesse pari al rendimento dei BTP (buoni del Tesoro poliennali) di pari durata, (iii) del numero delle rate, da un minimo di 12 a un massimo di 36, con indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse (art. 2, comma 5).

Entro 10 giorni dal ricevimento della suindicata proposta (art. 2, comma 6), l'impresa potrà esprimere l'adesione alla stessa, previa presentazione della seguente documentazione:

- contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui sopra;
- attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile.

Infine, il Decreto prevede che l'impresa aderente decada dal beneficio del pagamento dilazionato (con obbligo di pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo) in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore potrà procedere all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

Per ogni altro aspetto si rinvia al testo del provvedimento allegato, fermo restando che gli uffici della Federazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 53/2023 Circolare Fipe n. 36/2023 Circolare Fipe n. 13/2023 Circolare Fipe n. 174/2022		DM MIMIT; rateizzazione bollette; SACE; energia elettrica; gas naturale